

**Al Dirigente scolastico**

**Istituto Comprensivo**

**Rende Commenda**

Premesso che lo Stato, assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha **effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce,** con il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

I sottoscritti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

genitori dell’alunno/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ frequentante la classe\_\_\_\_\_

di Scuola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NON volendo che il proprio figlio/a si avvalga

dell’insegnamento della Religione Cattolica

**chiedono**, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:

* A) Spostamento dell’alunno/a in una classe parallela
* B) Libera attività di studio e/o di ricerca in classe senza assistenza di personale docente
* C) Uscita dalla scuola (solo se coincidente con la prima o ultima ora di lezione).(\*)

*(\*) nel caso di alunno minore subentra la responsabilità del genitore o di chi ne fa le veci, pertanto è necessario che la dichiarazione dello studente, di uscita dalla scuola, sia controfirmata dal genitore e che il genitore o chi esercita la patria potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola. In caso di genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi (art.155 codice civile, modificato dalla legge 08.02.2006 n.54)*

*data*

*Firma dell’alunno/a*

*Firma dei genitori o di che ne fa le veci \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Art. 9.2 dell’accorso con prot. Addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.02.2984, ratificato con la legge

25.03.85, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11.02.1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di conoscenza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.